

Something, somewhere went terribly wrong

"Copyrights & Diritto d'autore: l'evoluzione tecnologica"

Adriana Augenti



L'immagine di copertina è stata trovata anonima sul web.

Chiunque si senta leso nei suoi diritti dalla utilizzazione della stessa può contattarmi al seguente indirizzo:

adriana.augenti@libero.it

Provvederò quanto prima alla sua rimozione.

Articolo 1 Legge 22 aprile 1941

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di **carattere creativo** che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Articolo 2575 Codice Civile

Oggetto del diritto.

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

FONTI NAZIONALI

- **Protezione del diritto d'autore di altri diritti connessi al suo esercizio**, l. 633/41, meglio conosciuta come **Legge sul Diritto d'Autore, LDA o LA** in alcuni testi

Il Codice Civile si occupa del Diritto d'Autore nel libro dedicato al Lavoro (Capo I, Titolo IX, Libro V), agli artt. 2575-2583. L'art. 2583 contiene una norma di chiusura per cui "L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.": la 633/41.

L'obsolescenza della LDA non deve trarre troppo in inganno. Nel corso degli anni la legge è stata modificata molte volte. Ricordiamo principalmente:

- Decreto Lgs. n. 518/1992 (*Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica per i programmi per elaboratore*),
- Decreto Lgs. n. 154/1997 (*Attuazione della Direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi*),
- Decreto Lgs. n. 169/1999 (*Attuazione della Direttiva 96/9/CEE relativa alla tutela giuridica delle banche dati*),
- Legge 248/2000 (*Nuove norme di tutela del diritto d'autore*),
- Decreto Lgs. n. 95/2001 (*Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli*),
- Decreto Lgs. n. 68/2003 (*Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*),
- Decreto Lgs. n. 118/2006 (*Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale*)
- Decreto Lgs. n. 140/2006 (*Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*).
- L. n. 2/2008 (*Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori*)

Adriana Augenti

DIRITTO D'AUTORE vs. COPYRIGHT

- Il *Copyright* più propriamente attiene ai paesi di common law, ed è nato principalmente per promuovere l' "industria culturale".
- Il *Diritto d'Autore* attiene più che altro ai paesi di civil law. Il diritto d'autore prevede uno spostamento dell'interesse sotteso alla regolamentazione anche a favore dell'autore, il quale anche dopo aver ceduto i diritti patrimoniali sull'opera conserva un qualche controllo sulla stessa.

Per tramite del Diritto internazionale e del Diritto Comunitario (per quel che riguarda l'Europa), attraverso la stipulazione di Trattati e relativi adempimenti da parte degli Stati al fine dell'adesione agli stessi, nonché, nella Unione Europea, degli strumenti tipici di questa comunità, si assiste ad un progressivo avvicinamento delle diverse legislazioni statali.

QUALE INCENTIVO PER LO SVILUPPO?

DIRITTO DI ESCLUSIVA, *ius excludendi alios*

- Common law: dalla parte degli editori
- Civil Law: dalla parte degli autori

Come si acquista il diritto?

- Art. 2576 cod. civ.: Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
- Art. 6 LDA: Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Dalla lettura di questi due – identici – articoli si evince che giuridicamente rilevante è la capacità espressiva dell'opera, la forma con cui essa è estrinsecata dall'autore. L'idea di per sé non riceve tutela.

«La *forma esterna* è la forma con cui l'opera appare nella sua versione originaria (insieme di parole e frasi nelle opere letterarie, nella melodia, ritmo e armonia nell'opera musicale, ecc.), la *forma interna* è la struttura espositiva dell'opera (l'organizzazione del discorso, la scelta e la sequenza degli argomenti nell'opera letteraria, i passaggi essenziali del discorso musicale e nelle note determinanti la linea melodica nell'opera musicale, ecc.). Il *contenuto* è l'argomento trattato, le informazioni, i fatti, le idee, le opinioni, le teorie in quanto tali, è cioè a prescindere dal modo in cui essi sono scelti, coordinati e presentati. Secondo tale teoria, la tutela ha per oggetto sia la forma esterna che interna, ma non il contenuto. Quindi il diritto d'autore protegge la forma espressiva dell'opera, e non si estende al contenuto.»*

* Teoria di Kohler come riportata sul sito Dirittodautore.it

Cosa dimostra la Registrazione dell'opera? Paternità e Priorità

La SIAE o qualsiasi altro ente “certificatore” non interviene sulla nascita del diritto: esso nasce per tramite della sola creazione dell'opera, senza necessità di alcuna registrazione!

- Art. 8 LDA (comma 1):

E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione, dell'opera stessa.

Come forme di deposito conosciamo:

- Deposito presso la SIAE.
- Pubblicazione in un'edizione periodica, come un giornale o una rivista;
- Per alcuni tipi di documenti, il deposito presso uffici pubblici tenuti a protocollare e registrare (si pensi alle tesi di laurea);
- Deposito presso altri Enti specializzati (che spesso effettuano la registrazione a costi inferiori a quello della SIAE);
- Deposito presso un notaio;
- Invio di una raccomandata.

La creatività e le opere protette

Il *carattere creativo* di cui all'articolo 1 della LDA lo si suole far rispondere a due requisiti.

- Originalità
- Novità

Il successivo art. 2, poi, indica una casistica di opere che sono ricomprese nella tutela del diritto d'autore, ma tale casistica non va intesa in senso tassativo, come si evince tra l'altro dal testo dell'articolo, che esordisce con “*In particolare sono comprese ...*”

La legge si preoccupa poi di tutelare particolari tipi di opere quali:

Opere collettive: art. 4 LDA

Elaborazioni creative: art. 5 LDA

Opere in comunione: art. 6 LDA

Qual'è il contenuto del diritto?

Sono *diritti esclusivi* ed attengono ai diritti patrimoniali:

- *Diritto esclusivo di riprodurre*
- *Diritto esclusivo di trascrivere*
- *Diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico*
- *Diritto esclusivo di comunicazione al pubblico dell'opera*
- *Diritto esclusivo di distribuzione*
- *Diritto esclusivo di tradurre, elaborare, pubblicare le opere in raccolta e introdurre qualsiasi modificazione.*
- *Diritto esclusivo di noleggiare, dare in prestito e autorizzare il noleggio della propria opera*

Questi diritti sono *disponibili* ed attengono alla sfera dell'autonomia privata.

Nei paesi di civil law l'autore dell'opera mantiene un certo controllo su di essa anche dopo averne ceduto i diritti di utilizzazione economica. Questi diritti sono il *diritto alla paternità dell'opera* e il *diritto all'integrità* della stessa. Sono diritti della personalità, e in quanto tali sostanzialmente *indisponibili e intrasmissibili*.

È anche riconosciuto il diritto a ritirare dal commercio l'opera per gravi ragioni morali.

Durata del diritto

- Art. 25 LDA: I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Modifica introdotta nel 1996. Prima la durata del diritto d'autore si esauriva dopo 50 anni dalla morte dell'autore.

Disposizioni particolari per il calcolo dei 70 anni sono poste per le opere in comunione e per le opere collettive, nonché per le opere anonime.

Cos'è l'autonomia privata

Potere riconosciuto dall'ordinamento giuridico a ciascun soggetto di regolare, nell'ambito dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto, i propri rapporti giuridici nel modo ritenuto più opportuno e conveniente.

Nell'ambito dell'autonomia privata si inseriscono le Creative Commons, licenze con le quali il soggetto titolare dei diritti di utilizzazione economica disciplina, a condizioni determinate da egli stesso secondo modelli frutto dell'elaborazione di un gruppo di studiosi, alcuni dei diritti suoi propri in maniera parzialmente differenziata a quanto previsto dalla Legge sul Diritto d'Autore.







Creative Commons – Some Rights Reserved

Tre linguaggi:

- **Legal Code:** testo che tende sostanzialmente a dare valore legale alle varie licenze, rendendole giuridicamente rilevanti.
- **Commons Deed:** concetti essenziali che riassumono i vari tipi di licenze facilitandone l'utilizzazione attraverso l'immediata comprensione anche per mezzo di visual.
- **Digital Code:** metadati che fungono da informazioni digitali.

Quattro clausole base:

-  Attribuzione
-  Non commerciale
-  Non opere derivate
-  Condividi allo stesso modo



Sei tipi di licenza:

- Attribuzione
- Attribuzione – NonOpereDerivate
- Attribuzione – NonCommerciale – NonOpereDerivate
- Attribuzione – NonCommerciale
- Attribuzione – NonCommerciale – CondividiAlloStessoModo
- Attribuzione – CondividiAlloStessoModo

Adriana Augenti

Interessi privati – Interesse pubblico

La durata dei diritti di utilizzazione economica si ripercuote inevitabilmente sugli tutti gli interessi tutelati dall'ordinamento.

- **Autori**
- **Industrie culturali**

I colossi culturali sono le industrie:

discografica;

cinematografica;

informatica.

vs.

- **Accesso alla conoscenza**

Corpus Misticum-Corpus Mechanicum

Al venir meno di tali distinzioni relativamente alle opere dell'ingegno, l'avvento del digitale determina un'ulteriore iato rispetto al passato.

Pensiamo ad esempio ad un brano musicale.

La registrazione ad impulsi elettromagnetici rispetto alla digitalizzazione è carente in:

TEMPO

LUOGO

QUANTITA'

(nonché perfezione delle copie ottenute)

Si parla impropriamente di *dematerializzazione*.

Libere utilizzazioni

La LDA prende in considerazione un bilanciamento degli interessi affinché contenuti particolarmente creativi eccessivamente tutelati non siano di ostacolo alla diffusione della cultura.

Indicativo dell'interpretazione restrittiva da sempre operato nei confronti di queste disposizioni è che la legge, dal 2003, le chiama *Eccezioni e limitazioni*, e non più *utilizzazioni libere*.

Dopo aver elencato una serie di *libere utilizzazioni* e relative modalità, la legge, all'art. 70, così recita:

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche **a bassa risoluzione o degradate**, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.*

* comma introdotto dalla l. n. 2/2008, *Disposizioni concernenti la Società Italiana degli autori ed editori*.



OPERE DELLE ARTI VISIVE

Homolaicus

“[...] Abbiamo rilevato all'interno del vostro interessante sito la riproduzione di opere dell'arte figurativa protette in base alla legge italiana sul diritto d'autore (Legge 22/4/1941, n. 633) in quanto create da artisti viventi o scomparsi da meno di 70 anni. Alcune di tali opere appartengono al repertorio delle arti visive affidato alla tutela della Siae e non risulta per il loro utilizzo sulla rete Internet essere stata richiesta alla nostra Società alcuna autorizzazione

“[...] Vi informiamo che l'utilizzazione, anche parziale, di un'opera, costituisce lesione del diritto morale degli autori e che la riproduzione non autorizzata delle opere in questione lede gli esclusivi diritti patrimoniali che la legge riconosce agli stessi [...]”

Parte della raccomandata inviata il 10 gennaio 2007 dalla SIAE ad Enrico Galavotti, titolare del sito www.homolaicus.com, reo di aver pubblicato sul sito 74 immagini riproducenti opere di artisti viventi o morti da meno di 70 anni.

4.740 Euro dovute alla SIAE

Adriana Augenti

Diritto di panorama? Wikipedia

A luglio 2007 gli amministratori della nota ***enciclopedia libera*** e di Wikimedia Commons, progetto ad essa collegato, database di immagini liberamente e gratuitamente accessibile a tutti, hanno deciso di eliminare dalle pagine di Wikipedia, fotografie riproducenti monumenti o opere architettoniche di progettisti ancora viventi e morti da meno di 70 anni, fondandosi sull'asserto che l'ordinamento giuridico italiano non contiene alcuna norma assimilabile al *panorama freedom*.

Il *panorama freedom*, la libertà di panorama, consiste nella possibilità di scattare fotografie e realizzare liberamente immagini in luoghi pubblici, raffiguranti monumenti o opere d'arte.

Tale libertà di panorama è generalmente regolata dalle leggi sul copyright dei diversi paesi, può esistere e non esistere, e può essere – e di fatto è – diversamente modulata a seconda degli ordinamenti giuridici di appartenenza.

O siamo capaci di sconfiggere le idee contrarie
con il dialogo, o dobbiamo lasciarle esprimere.
Non è possibile sconfiggere le idee con la forza,
perché questo blocca il libero sviluppo
dell'intelligenza.
Ernesto Che Guevara

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Adriana Augenti

